

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di CASTELLETTO CERVO, assentita a RAMELLA GRANITI S.r.l. con D.D. n. 896 del 11.07.2019. PRAT. CASTELLETTO CERVO7.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 896 del 11.07.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "RAMELLA GRANITI S.r.l." specificata in premessa. Di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 12.04.2019 dal Sig. RAMELLA POLLONE Lorenzo, titolare della ditta RAMELLA GRANITI S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare l/s massimi 1 - l/s medi 0,0476 - pari ad un volume massimo annuo di m³ 1.500 d'acqua pubblica da pozzo, che interessa il Corpo idrico acquifero profondo GWB-P1 in Comune di CASTELLETTO CERVO, ad uso Produzione Beni e Servizi.

Lla concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 15, come indicato all'art. 10 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.990 di Rep. del 12 aprile 2019

ART. 8. – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del F. Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato